

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLELLA e FOLLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1972

Modificazioni della disciplina del codice civile  
in tema di consorzi e di società consortili

ONOREVOLI SENATORI. — La difficile situazione in cui si trovano le imprese italiane si riconduce essenzialmente ad una crisi di produttività. Attesa l'inevitabile dilatazione dei costi del lavoro, la produttività, che è condizione di sopravvivenza dell'impresa, non può recuperarsi che in termini di razionalizzazione delle strutture mediante il ricorso a sempre più perfetti ed efficienti strumenti produttivi ed organizzativi. D'altronde, la crescente complessità ed onerosità di questi strumenti comporta che sempre più spesso l'accesso ad essi e la loro utilizzazione ottimale siano particolarmente difficili per le piccole e medie imprese, per le quali soprattutto si dimostra indispensabile una concentrazione degli sforzi.

Questa concentrazione si attua talvolta in forme complete e radicali: fusione; assoggettamento di più imprese ad un unico centro decisionale. Ma molto spesso essa non

può avvenire che in forma parziale, mediante la messa in comune di singoli servizi o fasi del ciclo di impresa. Questa concentrazione talvolta realizza l'*optimum* desiderabile in determinate circostanze e altre volte attua un necessario grado intermedio in un processo di più completa concentrazione, che non può compiersi con la brusca soppressione dell'individualità o dell'autonomia di una o più imprese interessate, ma deve, invece, svolgersi per via di graduale evoluzione.

Il nostro ordinamento conosce due congegni — il consorzio di imprese e la società consortile — che sono potenzialmente idonei a fornire un adeguato strumento per questo tipo di collaborazione, soprattutto per le industrie di minore dimensione, ma la cui concreta utilizzabilità è molto ridotta e, sotto certi aspetti, paralizzata da alcune imperfezioni della loro disciplina giuridica e da alcune incertezze interpretative.

Sebbene la definizione del consorzio data dall'articolo 2602 del codice civile risulti, per sè presa, notevolmente ampia (in quanto fa riferimento ai « contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione comune »), la prevalente dottrina, argomentando dalla collocazione della norma nel titolo: « Della disciplina della concorrenza e dei consorzi », ritiene che essa si riferisca soltanto agli accordi tra imprese concorrenti per la restrizione reciproca della concorrenza; nè la giurisprudenza ha avuto occasione di fissare sul punto un orientamento univoco.

Nella misura in cui non rientrino nello schema del consorzio, gli accordi di collaborazione che qui ci interessano ricadono nella nozione residuale dell'« associazione non riconosciuta », indicata nell'articolo 36 del codice civile. Ma l'inquadramento del singolo accordo nell'uno o nell'altro di questi due schemi non può essere oggetto di una scelta da parte degli interessati. Il carattere « residuale » dello schema dell'associazione non riconosciuta comporta che esso sia applicabile solo in quei casi nei quali l'oggetto o la causa dell'accordo associativo non risultino assunti dalla legge come elemento qualificante di altro speciale contratto configurato come tipo contrattuale a sè stante. Perciò l'inquadramento nello schema del consorzio o in quello dell'associazione non riconosciuta non può essere svincolato dall'interpretazione della norma che definisce il consorzio e risente, quindi, dell'incertezza di tale interpretazione.

D'altronde, anche se si volesse prescindere dall'incertezza interpretativa connessa con la collocazione dell'articolo 2602 e si volesse unicamente considerare il dettato testuale di tale articolo, questo risulterebbe pur sempre equivoco ed angusto. Esso fa riferimento soltanto ad accordi tra « imprenditori esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse ». Il concetto di attività economiche connesse si presta, di per se stesso, ad incertezze; ma, quand'anche esso fosse interpretato nel mo-

do più lato, resterebbero escluse, senza valido motivo, dall'utilizzazione dello schema consortile alcune importantissime forme di cooperazione tra imprese che prescindono dall'esistenza di una qualsiasi connessione tra le rispettive attività: consorzi « fidi »; consorzi per l'uso in comune di *computers*, eccetera.

Si profila, quindi, la necessità di riformare la definizione del consorzio, configurandolo chiaramente come uno strumento disponibile per ogni forma di collaborazione che non abbia carattere societario e cioè per ogni forma di collaborazione consistente nel mettere in comune l'esplicazione di un servizio o, in genere, di una o più fasi del ciclo d'impresa lasciando, tuttavia, ferma l'autonomia economica delle singole imprese, la distinzione giuridica dell'attività imprenditoriale dei soggetti cooperanti e, di conseguenza, la diretta riferibilità a tali soggetti dei risultati delle rispettive imprese.

L'articolo 2604, primo comma, del codice civile stabilisce, con norma imperativa, che il contratto costitutivo del consorzio non può essere stipulato per una durata superiore a dieci anni e che la durata originaria può essere prorogata solo con il consenso di tutti i consorziati. Questa norma costituisce un serio ostacolo alla collaborazione consortile tra imprese in tutti i casi in cui questa comporti la messa in opera di un'organizzazione di mezzi di tale importanza e complessità che i relativi investimenti risultino economici solo a condizione di essere valorizzati per un lungo periodo, superiore al decennio contemplato nella norma sopracitata. E poichè tali casi, per le ragioni dette in principio, non sono marginali e la tendenza auspicabile è nel senso del loro accrescimento, ne consegue l'utilità di sopprimere il primo comma dell'articolo 2604 e conservare il secondo comma nella misura in cui esso funziona come norma suppletiva per l'ipotesi in cui la durata del consorzio non sia determinata nell'atto costitutivo di questo.

Un ulteriore serio ostacolo all'utilizzazione del consorzio è attualmente costituito dal disposto dell'articolo 2615, primo comma, a norma del quale per le obbligazioni

assunte in nome del consorzio risponde non soltanto il fondo consortile ma anche, illimitatamente e solidamente, il soggetto che ha agito in qualità di rappresentante del consorzio. La garanzia supplementare che in tal modo viene fornita ai terzi risulta molto modesta ove si ponga mente che è nell'ordine delle cose che i consorzi siano rappresentati da soggetti ad essi legati da un rapporto di impiego e che, di regola, non c'è da aspettarsi che questi soggetti abbiano un patrimonio di consistenza tale da fornire rilevanti garanzie per i terzi. Per converso, la circostanza che alla funzione di dirigente-rappresentante del consorzio sia ricollegata un'illimitata rispondenza patrimoniale per le obbligazioni consortili costituisce, com'è ovvio, un fortissimo fattore dissuasivo per i potenziali assuntori di tale funzione e rende molto difficile quella scelta di buoni dirigenti dalla quale è condizionato il buon funzionamento del consorzio. Non occorre, d'altronde, sottolineare l'insostenibilità, anche sul piano logico ed equitativo, di un sistema per il quale un dipendente munito di poteri rappresentativi viene costituito garante *ex lege* dell'organismo nel cui nome esso agisce.

Ben più razionalmente ed efficacemente si può provvedere alla tutela dei terzi organizzando un rigoroso sistema di pubblicità della situazione patrimoniale del consorzio. La vera garanzia per i terzi è il fondo consortile; ma l'attuale assenza di qualsiasi possibilità per i terzi di conoscere la reale situazione del fondo impedisce loro di valutare la consistenza della garanzia. Vale assai più, per la tutela dei terzi, rendere possibile tale valutazione piuttosto che continuare nell'attuale sistema, nel quale ad una garanzia principale, del tutto priva di trasparenza, si accompagna una garanzia supplementare (rispondenza di chi ha agito in nome del consorzio) che, oltre ad essere anch'essa priva di trasparenza, è, di regola, illusoria.

In coerenza con queste premesse si è prevista la soppressione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 2615 e l'introduzione di un articolo 2615-bis, che istituisce l'obbligo di redigere un bilancio di esercizio

del consorzio, con l'osservanza delle norme concernenti il bilancio delle società per azioni, e di mettere tale bilancio a disposizione del pubblico depositandolo presso l'Ufficio del registro delle imprese. Nel contempo si è stabilito l'assoggettamento delle persone che dirigono il consorzio alle stesse sanzioni penali comminate per gli amministratori di società per azioni che si rendano responsabili di falsità in bilancio o che contravvengano all'obbligo di depositare il bilancio presso l'Ufficio del registro delle imprese.

Per l'attuazione di una collaborazione di tipo consortile viene spesso utilizzato dalle imprese il congegno della società per azioni o quello della società a responsabilità limitata. La tendenza all'impiego di questi congegni è in parte determinata dall'esigenza di superare i denunciati inconvenienti dell'attuale disciplina del consorzio concernenti la durata del rapporto e l'assoggettamento del rappresentante del consorzio alla funzione di garante delle obbligazioni di questo. Ma il ricorso a quei congegni è giustificato anche, in una gran parte dei casi, da esigenze di altro genere, che permarranno anche quando saranno state sanate le accennate mende della disciplina del consorzio. Si tratta dell'esigenza, che può spesso profilarsi per i consorzi destinati a intensi rapporti con il pubblico o con operatori stranieri, di presentarsi come organismo dotato di piena personalità giuridica e di usufruire, per una serie di atti e fatti sociali, dell'ampio sistema di pubblicità predisposto per i suddetti tipi societari. Si tratta, inoltre, più in generale, dell'esigenza, che può manifestarsi quando la collaborazione consortile sia particolarmente complessa e impegnativa o estesa ad una larga cerchia di imprese, di beneficiare della maggior completezza, precisione ed organicità della disciplina dei suddetti organismi societari.

Quando lo schema societario è utilizzato per il perseguimento di finalità consortili, manca, per definizione, nella società così costituita, uno dei connotati essenziali indicati per le società dall'articolo 2247: la destinazione allo svolgimento di un'attività

direttamente produttiva di utili da ripartire tra i soci. Argomentando dall'articolo 2620 del codice civile (il quale estende l'applicazione delle norme sul controllo dei consorzi « anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'articolo 2602 »), la dottrina tende a sostenere che la legge abbia inteso implicitamente legittimare, in deroga al citato articolo 2247, l'impiego dello strumento societario per fini consortili. Tuttavia, se si considera che una società azionaria o a responsabilità limitata, il cui atto costitutivo sia nullo, viene ugualmente ad esistenza ogni qualvolta la nullità sia sfuggita in sede di omologazione e la società sia stata iscritta, si è condotti a riconoscere che per dare un senso al citato articolo 2620 non è indispensabile postulare la validità di un atto costitutivo di società per azioni o a responsabilità limitata avente per oggetto scopi meramente consortili. L'articolo 2620 non appare, quindi, abbastanza univoco per dare solido fondamento all'accennata tendenza dottrinale e, di conseguenza, non sembra sufficiente ad escludere il pericolo di rifiuto di omologazione di atti costitutivi di società consortili che, senza ricorrere ad infingimenti, volessero dichiarare l'esclusiva finalità consortile della società.

Si è ravvisata, perciò, l'opportunità di prevedere l'introduzione di un articolo

2615-ter, volto a legittimare l'impiego degli schemi societari in funzione consortile.

Con lo stesso articolo si è provveduto a soddisfare l'esigenza di consentire che l'obbligo dei consorziati di versare contributi periodici in denaro (obbligo che è chiaramente connaturale al fenomeno della collaborazione consortile) sia basato sullo stesso atto costitutivo della società consortile. Allo stato delle cose, nelle società per azioni e a responsabilità limitata tale possibilità è preclusa dagli articoli 2345 e 2478, i quali dispongono che in aggiunta agli obblighi di conferimento (e cioè agli obblighi inerenti alla sottoscrizione di quote di capitale), l'atto costitutivo della società può prevedere a carico dei soci soltanto prestazioni non pecuniarie. Ne consegue che, in mancanza di una norma derogatoria degli articoli 2345 e 2478, anche per le società consortili sarebbe esclusa la possibilità di innestare l'obbligo di versamento di contributi periodici sullo stesso rapporto sociale e perciò quest'obbligo dovrebbe trovare la sua base in un apposito accordo extrasociale, con gli intuitivi inconvenienti derivanti da tale carattere.

In considerazione delle importanti finalità che il disegno di legge intende perseguire, soprattutto consentendo alle imprese minori di usufruire della forma consortile in modo snello e razionale, si confida nella sua sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

L'articolo 2602 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese ».

## Art. 2.

L'articolo 2604 del codice civile è sostituito dal seguente:

« In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni ».

## Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 2615 del codice civile è modificato come segue:

« Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile ».

## Art. 4.

Dopo l'articolo 2615 del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 2615-bis. - *Situazione patrimoniale.*  
— Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicabili gli articoli 2621, n. 1), e 2626 del codice civile.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'Ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

#### SEZIONE II-bis

Art. 2615-ter. - *Società consortili.* — Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro ».